

Città di Calolziocorte
Provincia di Lecco



REGOLAMENTO DI FOGNATURA

COMUNE DI CALCOLZIOCORTE
PROVINCIA DI LECCO

REGOLAMENTO DI FOGNATURA

COMUNE DI CALOLZIOCORTE

(Provincia di Lecco)

REGOLAMENTO DI FOGNATURA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

Il presente regolamento ha lo scopo di:

- disciplinare nell'ambito del territorio comunale la raccolta e l'allontanamento, mediante la rete di fognatura, degli scarichi di qualsiasi tipo e delle acque meteoriche;
- stabilire le norme che, ai sensi del primo comma dell'art. 2 della Legge Regionale 27 maggio 1985 N. 62, devono essere osservate dagli scarichi degli insediamenti civili recapitati nella fognatura comunale;
- definire i criteri di realizzazione degli impianti privati di fognatura, nonché le modalità di allacciamento alla fognatura comunale;
- disciplinare l'esecuzione dei controlli e degli accertamenti, nonché il rilascio e la revoca dei provvedimenti autorizzativi;
- stabilire le norme tecniche, finanziarie e procedurali attinenti alla gestione del pubblico servizio di fognatura;

Art 2 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica nelle situazioni, che comportano l'immissione degli scarichi degli insediamenti produttivi e degli insediamenti civili e delle acque meteoriche nella fognatura comunale.

Gli scarichi degli insediamenti produttivi e degli insediamenti civili con recapito nei corpi d'acqua superficiali, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo sono soggetti, per quanto riguarda in particolare la loro accettabilità, alle disposizioni stabilite dalla Legge 10 maggio 1976 N. 319, come modificata dalla Legge 24 dicembre 1979 N. 650 e dalla Legge Regionale 27 maggio 1985 N. 62, come modificata dalla Legge Regionale 10 maggio 1990 N. 52.

Art. 3 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni di seguito riportate:

Insedimento produttivo (ex art. 1-quater Legge 8 ottobre 1976 N. 690): uno o più edifici o installazioni collegati tra loro in un'area determinata, dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali e nella quale si svolgano prevalentemente, con carattere di stabilità e permanenza, attività di produzione di beni;

insediamento civile (ex art. 1-quater della Legge 8 ottobre 1976 N. 690): uno o più edifici o installazioni, collegati tra loro in un'area determinata, dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali ed adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria, a prestazione di servizi ovvero a ogni altra attività, che dia origine a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi, nonché l'impresa agricola che dia luogo a scarico terminale e abbia le caratteristiche stabilite dalla deliberazione del comitato interministeriale per la tutela dell'acque dall'inquinamento dell'8 maggio 1980;

Scarichi: acque che, dopo aver subito una utilizzazione domestica, artigianale, industriale o agricola (acque usate), sono immesse nelle fogne comunali tramite condotti fissi;

Impianto di pretrattamento: apparecchiature, installazioni o dispositivi, atti a rendere gli scarichi conformi alle disposizioni del presente regolamento;

Fognatura comunale: complesso di canalizzazione realizzate e gestite dal Comune per la raccolta e l'allontanamento degli scarichi e delle acque di dilavamento delle superfici (acque meteoriche), distinte in:

Fogne: condotti impermeabilizzanti, senza tratti a cielo libero, destinati a raccogliere ed allontanare gli scarichi, con esclusione delle acque meteoriche, sorgive, scoli dei campi ed acque superficiali in genere;

Fogne miste: condotti impermeabilizzati, senza tratti a cielo libero, destinati a raccogliere ed allontanare gli scarichi e le acque meteoriche, con esclusione delle acque sorgive, scoli dei campi ed acque superficiali in genere;

Tombinature: canalizzazione destinate a raccogliere e allontanare esclusivamente le acque meteoriche e le acque sorgive;

Impianto privato di fognatura interna: complesso di canalizzazioni, realizzate negli insediamenti produttivi e negli insediamenti civili per la raccolta e il convogliamento degli scarichi e delle acque meteoriche nella fognatura comunale, distinte in fogne (rete di condotti per le acque usate) e tombinatura (rete di condotti per le acque meteoriche);

Impianto privato di fognatura esterna: complesso di canalizzazioni a servizio delle strade e dei piazzali privati o di futura cessione al Comune;

Canalizzazione esterna privata: condotto di collegamento tra l'impianto privato di fognatura e la fognatura comunale;

Cameretta di controllo: installazione per l'ispezione e la misura quali-quantitativa degli scarichi;

Impianto centralizzato di depurazione: complesso di opere e apparecchiature atte a depurare le acque di rifiuto raccolte dalle fogne comunali e convogliate dai collettori del Consorzio.

Art. 4 - Attività di controllo degli scarichi

L'attività di controllo degli scarichi è effettuata secondo le competenze e le modalità stabilite dal presente regolamento dall'autorità comunale a mezzo dei suoi incaricati.

Le funzioni tecniche di vigilanza sugli scarichi sono esercitate dal PMPI, come stabilito dall'art.18 della legge 650/1979.

TITOLO II - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

Art. 5 - Classificazione delle acque scaricate

Le acque scaricate nella fognatura comunale sono distinte in:

- a) scarichi degli insediamenti produttivi;
- b) scarichi degli insediamenti civili;
- c) acque meteoriche.

Art. 6 - Individuazione degli scarichi degli insediamenti produttivi

Per scarichi provenienti da insediamenti produttivi si intendono, secondo le definizioni dell'art. 1-quater la legge n. 690/76, le acque reflue dei cicli di lavorazione connesse in qualsiasi modo con la produzione, che non siano riconducibili alla categoria B2 in quanto assimilati a quelli abitativi in base ai criteri di cui all'art. 8.

Qualora da edifici compresi in insediamenti produttivi provengono e sono immessi nella fognatura comunale, con opere indipendenti, scarichi di servizi igienico-sanitari, di mense e di cucine, gli stessi edifici sono da considerare insediamenti civili.

Art. 7 - Classificazione degli scarichi degli insediamenti civili

Gli scarichi degli insediamenti civili, in base al primo comma dell'art. 1 delle legge regionale n. 62/85, sono convenzionalmente distinti nelle seguenti categorie:

categoria A: scarichi provenienti da insediamenti abitativi, alberghieri, turistici, sportivi, ricreativi, scolastici e sanitari di consistenza inferiore a 50 vani o a 5000 m³, che non comprendano laboratori fisici, chimici o biologici;

categoria B: scarichi provenienti da:

B1 insediamenti con la stessa destinazione di quelli della categoria A di consistenza uguale o superiore a 50 vani o a 5000 m³, che non comprendano laboratori fisici, chimici o biologici;

B2 insediamenti diversi da quelli delle categorie A e B1 assimilati, in base ai criteri riportati nell'art.8, a quelli provenienti da insediamenti abitativi;

categoria C: scarichi provenienti da (deliberazione della Giunta regionale n. 10562 del 24 giugno 1986):

- stazioni di distribuzione di carburante; autofficine, carrozzerie; autolavaggi; depositi di mezzi di trasporto pubblico;
- lavanderie ad umido e tintorie;
- studi e laboratori fotografici;

- depositi di rifiuti, centri di cernita e/o trasformazione degli stessi; depositi di rottami; depositi di veicoli destinati alla demolizione;
- depositi all'ingrosso di sostanze liquide e/o solide;
- mercati all'ingrosso di carne, pesce, frutta, verdura e fiori;
- macelli annessi ai negozi di vendita di carne;

categoria D:

D1 scarichi delle categorie A e B1, qualora degli insediamenti da cui provengono comprendano laboratori chimici, fisici o biologici;

D2 scarichi diversi da quelli delle categorie A, B, C e D.

Art. 8 - Scarichi assimilati a quelli abitativi

Sono assimilati a quelli provenienti da insediamenti abitativi, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge regionale n. 62/85, gli scarichi provenienti da qualsiasi attività a mezzo dei quali vengono annualmente allontanate, dopo l'uso, acque di approvvigionamento per un volume massimo non superiore a quello degli edifici di provenienza e il cui contenuto inquinante, prima di ogni trattamento depurativo, sia compreso nei parametri di cui alla Tabella sottoriportata e inferiore alle corrispondenti concentrazioni limite.

Parametri Concentrazioni

pH	6,5-8,5
Temperatura	°C 30
Colore	Non percettibile dopo diluizione 1:40 su uno spessore di cm. 10.
Odore	Non deve essere causa di inconvenienti e molestie di qualsiasi genere.
Materiali in sospensione totali (mg/l)	200
Materiali sedimentabili (ml/l)	10
BOD5 (mg/l)	250
COD (mg/l)	500
Cloruri (mg/l come Cl ⁻)	100

Fosforo totale (mg/1 come P)	10
Azoto ammoniacale (mg/1 come NH ₄ ⁺)	30
Azoto nitroso (mg/1 come N)	0,6
Azoto totale (mg/1 come N)	50
Grassi e oli animali e vegetali (mg/1)	100
Tensioattivi (mg/1)	10

Per i restanti parametri di cui alle tabelle A e C della legge n. 319/76, come modificata dalla legge n. 650/79 sono ammesse concentrazioni non superiori a quelle dell'acqua approvvigionata.

Art. 9 - Recapito acque scaricate

Lo scarico nella fognatura comunale a sistema separato delle acque usate e delle acque meteoriche deve avvenire tenendo presente la destinazione della canalizzazione pubbliche: nelle fogne devono essere recapitati gli scarichi degli insediamenti produttivi e degli insediamenti civili, mentre nelle tombinature devono essere immesse esclusivamente le acque meteoriche.

Art. 10 - Scarichi degli insediamenti produttivi

Gli scarichi degli insediamenti produttivi devono essere conformi, sino ad avvenuta approvazione di apposita tabella comunale, ai limiti di accettabilità della Tab. C della legge n. 319/76, se hanno recapito nella fogna comunale.

Art. 11 - Scarichi degli insediamenti civili

Gli scarichi degli insediamenti civili nella fogna comunale collegata al depuratore comunale sono soggetti alle seguenti norme:

- 1) se appartengono alla categoria A e B, devono esservi immessi tal quali;
- 2) se appartengono alle categorie C e D, devono esservi immessi nel rispetto delle specifiche condizioni stabilite dall'art. 16.

Gli scarichi degli insediamenti civili nella fognatura comunale non collegata al depuratore sono ammessi a condizione che siano sottoposti a trattamenti in impianti di adeguata tipologia (fosse Imhoff, separatori di oli e grassi, vasche di neutralizzazione, ecc.), al fine di rimuovere le cause più pericolose di inquinamento.

L'Amministrazione Comunale, per particolari e comprovate necessità, può richiedere, prima dell'allacciamento al collettore, anche nel caso in cui lo stesso confluisca al depuratore, l'installazione di impianti di pretrattamento.

Art. 12 - Immissione delle acque meteoriche

Qualora la fognatura comunale sia a sistema separato, le acque meteoriche devono essere recapitate nelle canalizzazioni destinate alla loro raccolta e allontanamento (tombinature).

Qualora la fognatura comunale sia a sistema misto, si applicano le seguenti norme:

- a) le acque meteoriche provenienti dagli insediamenti civili con scarichi di categoria A, B o D possono esservi immesse nei casi in cui non sia possibile recapitarle in corpo d'acqua superficiale, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo;
- b) le acque meteoriche provenienti dagli insediamenti produttivi e dagli insediamenti civili con scarichi di categoria C possono esservi immesse limitamente alle acque di prima pioggia, individuate in base ai criteri di cui al secondo comma dell'art. 20 della legge regionale n. 62185, nel rispetto delle particolari condizioni stabilite dall'art. 16.

Nei casi in cui non sia possibile operare la separazione delle acque di prima pioggia, l'Amministrazione Comunale può consentire l'immissione delle acque meteoriche provenienti dagli insediamenti di cui alla lett. b) del precedente secondo comma, purché siano comunque rispettate le particolari condizioni previste dall'art. 16.

Art. 13 - Autorizzazioni allo scarico degli insediamenti produttivi

Gli scarichi degli insediamenti produttivi nella fognatura comunale devono essere autorizzati dal Comune.

La presentazione delle domande di autorizzazione allo scarico e il rilascio dei conseguenti provvedimenti sono disciplinati:

- b) dagli artt. 12 e 13 della legge n. 319/76, come modificato dall'art. 18 della legge n. 650179, se gli scarichi sono recapitati nella fogna comunale non collegata all'impianto di depurazione comunale.

In ogni caso, le domande devono essere presentate conformemente allo schema allegato sotto A e accompagnate dalla scheda tecnica allegata sotto B.

Art. 14 - Autorizzazioni allo scarico degli insediamenti civili

Per gli scarichi degli insediamenti civili l'autorizzazione allo scarico è costituita, ai sensi del secondo comma dell'art. 9 della legge regionale n. 62/85, dalla concessione del permesso di allacciamento alla fognatura comunale secondo le modalità stabilite dall'art. 20.

Art. 15 - Immissioni vietate

E' vietato immettere nella fognatura comunale sostanze che possano provocare danni ai manufatti o che siano pericolose per il personale addetto all'esercizio e alla manutenzione.

In particolare, è vietato immettere:

- a) liquidi infiammabili o esplosivi o velenosi o che possano provocare emissioni gassose di analoghe caratteristiche;
- b) sostanze e/o liquidi che possano provocare depositi e/o ostruzioni nei manufatti;
- c) sostanze solide, anche se triturate, come immondizia, stracci, rifiuti di cucina, macerie, sabbia, fanghi degli impianti di pretrattamento, scorie di lavorazione e, comunque, rifiuti di qualsiasi tipo.

Art. 16 Misure di salvaguardia

La quantità e la qualità degli scarichi recapitati nella fognatura comunale devono in ogni caso essere tali da:

- a) non costituire pericolo per la sicurezza e la salute del personale addetto all'esercizio e alla manutenzione della fognatura e dell'impianto centralizzato di depurazione;
- b) salvaguardare i manufatti della fognatura e dell'impianto centralizzato di depurazione, nonché rispettare i relativi dimensionamenti idraulici;
- c) non interferire negativamente con il processo depurativo dell'impianto centralizzato.

Art. 17 - Sversamenti accidentali

Qualora si verifichino eventi accidentali che possono comportare l'immissione nella fognatura comunale di scarichi o comunque di sostanze liquide o idrosolubili non conformemente alle disposizioni del presente regolamento, è fatto obbligo di darne immediata comunicazione al Comune, nonché di adottare tutte le misure necessarie per contenere l'inquinamento prodotto e limitare i danni alla fognatura stessa e all'impianto centralizzato di depurazione.

TITOLO III - NORME PER GLI ALLACCIAMENTI ALLA FOGNATURA COMUNALE

Art. 18 - Obbligo di allacciamento alla fognatura comunale

Nelle zone servite dalla fognatura comunale, individuate ai sensi del quarto comma dell'art. 2 della Legge Regionale N. 62185, gli scarichi degli insediamenti civili devono essere allacciati alla fognatura stessa sin dalla loro attivazione.

In relazione all'aggiornamento delle zone di cui al precedente primo comma, effettuato ad ogni ampliamento della rete fognaria, il Sindaco stabilisce i tempi per l'esecuzione degli allacciamenti degli scarichi esistenti.

Art. 19 - Richiesta del permesso di allacciamento

I titolari degli insediamenti produttivi e degli insediamenti civili, che intendano allacciare gli scarichi alla fognatura comunale, devono richiedere al Comune il permesso, presentando domanda in duplice copia in conformità allo schema allegato sotto C. La domanda deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:

- 1) Estratto di mappa in scala 1:2000 con indicata l'ubicazione dell'insediamento;
- 2) Planimetria in scala 1:200, riportante l'impianto di fognatura dell'insediamento con i seguenti elementi:
 - a) posizione, diametro e quota terminale della canalizzazione esterna privata;
 - b) diametri, pendenze e quote delle canalizzazioni costituenti l'impianto stesso di fognatura con le relative modalità esecutive;
- 3) Relazione sulla destinazione dell'insediamento e, qualora si tratti di insediamento produttivo o di insediamento civile con scarichi di categoria B2, C o D, sull'attività svolta;
- 4) Relazione sulla natura delle acque scaricate e sull'eventuale impianto di pretrattamento.

Art. 20 - Rilascio del permesso di allacciamento

Qualora le opere e le modalità di allacciamento alla fognatura comunale siano conformi alle disposizioni del presente regolamento, il Comune concede il permesso di allacciamento indicando i punti e la quota di consegna degli scarichi, il momento a partire dal quale si possono attivare gli scarichi stessi come stabilito dall'art. 26:

- a) per gli scarichi di categoria B2, esprimersi sulla sussistenza delle condizioni di assimilabilità;

- b) per gli scarichi di categoria C e D, prescrivere, in relazione alla loro natura e consistenza, l'adozione di particolari modalità di immissione ovvero la installazione di vasche di omogeneizzazione o di stazioni di pretrattamento, quali disoleatori e disabbiatori, affinché siano rispettate le particolari condizioni previste dall'art. 16.

Art. 21 - Esecuzione delle opere di allacciamento

Le opere di allacciamento alla fognatura comunale sul suolo pubblico sono eseguite dai privati nel rispetto delle direttive comunali contenute nell'autorizzazione.

I lavori di allacciamento sono sorvegliati dall'Ufficio Tecnico Comunale, fermo comunque restando che il soggetto privato e il Direttore dei Lavori non sono esonerati dal dovere di vigilanza e dalla responsabilità per l'esecuzione dei lavori stessi.

Art. 22 - Irregolarità nell'esecuzione delle opere di allacciamento

Se le opere di allacciamento non sono state eseguite conformemente alle prescrizioni del presente regolamento, devono essere apportate le necessarie modifiche su richiesta ed entro il termine stabilito dal Comune.

In caso di inadempienza, l'esecuzione viene disposta coattivamente a spese della parte interessata, dopo che le è stato ulteriormente concesso un appropriato periodo di tempo per la eliminazione delle irregolarità accertate.

Art. 23 - Esecuzione d'ufficio degli allacciamenti

Nei casi di inadempienza il Comune, previa diffida scritta, dispone d'ufficio la realizzazione delle opere di allacciamento.

Fatte salve le sanzioni previste dalla legislazione vigente, il soggetto privato inadempiente è tenuto al rimborso delle spese sostenute dal Comune.

Art. 24 - Utilizzo di allacciamenti esistenti in proprietà privata

Qualora risulti impossibile o estremamente disagiata per un insediamento o per una sua parte allacciarsi alla fognatura comunale, è consentito, previo accordo con le altre parti interessate, utilizzare le canalizzazioni più vicine, fermo restando l'obbligo di sostenere le spese per il loro adeguamento e di contribuire alla loro manutenzione.

Art. 25 - Allacciamenti provvisori

Il Comune può consentire allacciamenti provvisori a servizio di cantieri per la costruzione di nuovi insediamenti, purché le immissioni siano tali da rispettare le particolari condizioni previste dall'art. 16.

Per ottenere il permesso di allacciamento è necessario presentare la domanda di cui all'art. 19.

Ove possibile, il Comune prescriverà allacciamenti definitivi, in modo che siano poi utilizzati dai nuovi insediamenti.

Art. 26 - Attivazione degli scarichi

Ad avvenuta ultimazione dei lavori di allacciamento, gli scarichi possono essere attivati secondo i seguenti tempi:

- a) se provengono da insediamenti produttivi, successivamente al rilascio dell'autorizzazione provvisoria allo scarico, secondo le modalità stabilite dall'art. 10 del regolamento comunale;
- b) se provengono da insediamenti civili, immediatamente o entro il termine fissato in base alla specificità della situazione.

Art. 27 - Variazione del permesso di allacciamento

Qualsiasi variazione delle condizioni per cui è stato rilasciato il permesso di allacciamento deve essere comunicata al Sindaco, ai fini dell'eventuale assunzione di nuovo provvedimento autorizzativo.

Art. 28 - Divieto di estensione degli allacciamenti

I proprietari degli impianti privati di fognatura collegati alla fognatura comunale non possono consentire ad altri di allacciare i propri scarichi in assenza delle specifiche autorizzazioni previste dal presente regolamento.

Art. 29 - Riparazione delle opere di allacciamento

Le riparazioni delle canalizzazioni esterne private ricadenti sul suolo pubblico sono W eseguite dagli stessi proprietari a proprie spese, previa ottenimento delle prescritte autorizzazioni.

Qualora nelle canalizzazioni si constatassero rotture o ingombri provocati da manomissioni, trascuratezze o violazioni al presente regolamento da parte del soggetto privato, sono poste a suo carico le spese occorrenti per le riparazioni, nonché i compensi per le visite tecniche.

Art. 30 - Disattivazione delle fosse settiche (biologiche) tipo Imhoff

Le fosse biologiche devono essere disattivate ad avvenuto allacciamento degli scarichi alla fognatura comunale funzionalmente collegata al depuratore.

Qualora le canalizzazioni della fognatura comunale non siano in grado, per tipo, sezione e/o pendenza, di ricevere tal quali gli scarichi degli insediamenti civili, in deroga a quanto previsto da precedente primo comma, può consentire il mantenimento o l'installazione di idonee fosse biologiche, al fine di evitare occlusioni, anche parziali, delle canalizzazioni.

Art. 31 - Disattivazione di allacciamenti esistenti

Nei casi in cui vengano disattivati allacciamenti esistenti, a causa in particolare della demolizione di edifici, il proprietario ha l'obbligo di sigillare le inerenti canalizzazioni private, dandone comunicazione al Comune.

Art. 32 - Divieto di manomissione dei pubblici condotti

Nessuno e per nessun motivo può manomettere i condotti comunali di fognatura in assenza di autorizzazione del Comune.

Art. 33 - Proprietà delle opere di allacciamento

Le opere di allacciamento esistenti tra la fognatura comunale e gli impianti privati di fognatura interni agli insediamenti sono di proprietà comunale per la parte ricadente sul suolo pubblico e di proprietà privata per la rimanente parte.

TITOLO IV - MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI DI FOGNATURA NEGLI INSEDIAMENTI

Art. 34 - Realizzazione degli impianti privati di fognatura

Gli impianti privati di fognatura devono essere realizzati negli insediamenti in modo tale da consentire la raccolta e il coinvolgimento separato delle acque usate e delle acque meteoriche.

Dì norma è ammesso un solo punto di scarico per ciascuna delle reti interne degli insediamenti, salvo che in particolari situazioni per cui, per ragioni tecniche, si debba ricorrere a più allacciamenti.

Ogni rete deve essere dotata di una cameretta di controllo posizionata immediatamente a monte della uscita sulla pubblica via. Per la rete interessata da scarichi di natura industriale la cameretta deve essere sterna all'insediamento.

Qualora non esista una pendenza naturale fino alla fognatura comunale, il Comune può consentire l'installazione di impianti di sollevamento, da realizzare con tutti gli accorgimenti tecnici atti a evitare rigurgiti o inconvenienti di qualsiasi altra natura che incidano sul regolare funzionamento della fognatura stessa.

Il titolare dell'allacciamento è responsabile per qualunque danno causato da rigurgiti e/o da allagamenti.

Art. 35 - Esecuzione degli impianti privati di fognatura esternamente agli edifici

I tubi per il convogliamento degli scarichi esternamente agli edifici devono essere realizzati con materiali impermeabili, resistenti alla corrosione chimica e dotati di buona resistenza meccanica.

Sono ammessi il gres, il PVC, il PEHD ed altri materiali speciali aventi idonee caratteristiche fisico-chimiche comunque non biodegradabili.

I tubi devono essere disposti sotto regolari livellette con giunti e chiusure a perfetta tenuta e capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas alle pressioni alle quali possono essere sottoposti per effetto del funzionamento della fognatura.

I tratti orizzontali nei tubi di scarico devono avere pendenza minima del 3 per mille e comunque tale da non determinare difficoltà di scorrimento.

Art. 36 - Esecuzione degli impianti privati di fognatura negli edifici.

I tubi per il convogliamento delle acque usate internamente agli edifici devono essere realizzati con materiali impermeabili, resistenti alla corrosione chimica e dotati di buona resistenza meccanica, quali ad es. il gres, il PVCP, no il PVC leggero.

Gli apparecchi igienico-sanitari devono essere dotati di ventilazione secondaria ed adeguatamente sifonati, in modo da evitare l'emissione di cattivi odori provenienti dalla fognatura comunale.

I tubi per il convogliamento delle acque meteoriche devono servire esclusivamente per questo scopo ed essere realizzati in lamiera zincata, in PVC od altri materiali con caratteristiche idonee.

Tutto l'impianto per le acque usate deve essere adeguatamente dimensionato e realizzato a perfetta tenuta.

Art. 37 - Cameretta di controllo

Immediatamente a valle della canalizzazione interna privata, l'impianto privato di fognatura deve essere dotato di una cameretta di controllo, dimensionata in relazione alla natura e consistenza dello scarico, nella quale sono posizionati appositi pezzi speciali -sifone "Firenze" per permettere l'ispezione delle acque scaricate.

La cameretta deve essere realizzata sul suolo privato a cura e spese della parte interessata.

Il sifone intercettatore deve essere provvisto di tubo di ventilazione, con la presa d'aria posta al di sopra delle abitazioni o dei terrazzi accessibili.

Al fine di consentire le operazioni di ispezione o di prelievo dei campioni, la cameretta deve essere a tenuta stagna e facilmente accessibile, nonché avere superficie d'accesso minima di cm. 45x45.

La cameretta deve essere altresì idonea a contenere, opportunamente e non suscettibili di manomissioni, le apparecchiature di misurazione prescritte dal Comune o dal Consorzio.

La cameretta e le relative apparecchiature devono essere mantenute in perfetto stato di conservazione a cura e spese del titolare dello scarico.

Art. 38 - Pluviali esterni agli edifici

I pluviali posizionati sulle facciate degli edifici esistenti sulla pubblica via devono essere allacciati, ove possibile, direttamente alla fognatura comunale, se a sistema misto, ovvero alla tombinatura, se a sistema separato.

L'interruzione idraulica a sifone è obbligatoria nei casi in cui vi siano abitazioni o terrazzi accessibili al di sopra della grondaia.

Salvo quanto diversamente previsto dal regolamento edilizio, i pluviali devono essere incassati nelle facciate degli edifici sino all'altezza di almeno 3,5 m. dalla quota del piano marciapiede, al fine di evitare qualsiasi sporgenza.

Art. 39 - Edifici o aree con più insediamenti

I titolari degli scarichi di categoria B2, C e D degli insediamenti civili e i titolari degli scarichi degli insediamenti produttivi presenti in un unico edificio o nella stessa area sono tenuti a:

- a) misurare il prelievo dell'acqua, anche realizzando separati e distinti allacciamenti alla rete dell'acqua potabile con regolare cantatore;
- b) consentire l'effettuazione del controllo degli scarichi, anche realizzando separati e distinti condotti per il loro convogliamento nella fognatura comunale.

Art. 40 - Controllo dei lavori

La parte interessata deve denunciare per iscritto al Comune, con un anticipo di almeno 3 giorni, l'inizio dei lavori di realizzazione, di modifica o di rimozione degli impianti privati di fognatura, indicando il nome dell'impresa a incaricata.

Se i lavori devono essere avviati immediatamente, in quanto il ritardo potrebbe essere causa di pericolo, il loro inizio deve essere denunciato per iscritto entro le 24 ore.

Il controllo dei lavori spetta al Comune, senza il cui assenso non posso essere coperti i condotti; in caso contrario, su ordine del Comune, devono essere scoperti.

La responsabilità della progettazione ed esecuzione, in conformità alle disposizioni del presente regolamento, è a carico della parte interessata, dell'impresa incaricata, del progettista e/o del direttore dei lavori.

Art. 41 - Sopralluogo tecnico

Entro 15 giorni dalla data di ultimazione delle opere riguardanti gli impianti privati di fognatura, la parte interessata è tenuta a presentare al Comune richiesta di sopralluogo tecnico.

Il sopralluogo consisterà nella verifica della congruità delle opere in relazione alle disposizioni del presente regolamento e del progetto approvato, nonché della correttezza di esecuzione e di funzionamento.

In mancanza della richiesta di sopralluogo, il Comune può procedere d'ufficio.

Nel caso di insufficiente o imperfetta esecuzione dell'impianto privato di fognatura, accertata in sede di sopralluogo, ne è vietata l'utilizzazione sino a quando non sia stata ripristinata, entro il termine fissato dal Comune, la regolarità della situazione.

Art. 41 bis - Ritardi nella esecuzione degli impianti privati di fognatura.

Qualora, per cause giustificate e accertate dal Comune, non sia stato realizzato l'impianto privato di fognatura nei termini previsti, viene ugualmente eseguita la presa della canalizzazione esterna sul suolo pubblico sino al limite della proprietà interessata. L'allacciamento di cui al primo comma viene chiuso e sigillato fino a quando saranno ultimate, controllate e approvate le opere relative all'impianto privato di fognatura.

Art. 42 - Controllo degli impianti privati di fognatura

Il Comune può effettuare in ogni momento controlli sulla funzionalità degli impianti privati di fognatura.

A tale scopo, agli incaricati del Comune deve essere assicurato l'accesso agli impianti privati e devono essere fornite tutte le informazioni richieste.

La parte interessata è avvisata della visita con congruo anticipo, ad esclusione dei casi in cui siano effettuati i controlli sulla regolarità degli scarichi nell'ambito dell'attività di cui all'art. 4.

Art. 43 - Manutenzione degli impianti privati di fognatura

Gli impianti privati di fognatura devono essere tenuti in buono stato di manutenzione e pulizia con adeguata frequenza.

Le parti specifiche (camerette, sifoni, ecc.) devono essere tenute costantemente pulite affinché non vi siano impedimenti al regolare scorrimento delle acque immesse nella fognatura comunale.

Art. 44 - Semplificazioni e miglioramenti degli impianti privati di fognatura

Il Comune può consentire varianti rispetto alle singole prescrizioni riguardanti gli impianti privati di fognatura al fine di introdurre, in relazione alle specifiche situazioni, semplificazioni e miglioramenti di natura esecutiva e/o gestionale.

Art. 45 - Rimozione degli apparecchi disattivati

Gli apparecchi di scarico non più utilizzati devono essere rimossi e i loro condotti di scarico ermeticamente chiusi.

TITOLO V - NORME PER L'ESECUZIONE DI IMPIANTI DI FOGNATURA ESTERNA

Art. 46 - Obbligo di realizzazione degli impianti privati di fognatura esterna

I proprietari delle strade private e delle piazze private sono tenuti a dotarle di fognatura e, qualora ricadano all'interno delle zone fognate individuate ai sensi del quarto comma dell'art. 2 della ls. 62/85, a effettuarne l'allacciamento alla fognatura comunale. Se i proprietari non vi provvedono entro il termine stabilito dal Sindaco, il Comune realizzerà le opere ponendo a carico le spese proporzionalmente alle superfici coperte e pavimentate servite.

Le opere di allacciamento degli scarichi all'impianto privato di fognatura esterna sono considerate come parte della rete di fognatura interna degli insediamenti e, conseguentemente, soggette alle disposizioni del precedente Titolo IV.

Art. 47 - Progettazione degli impianti privati di fognatura esterna

La realizzazione di impianto privato di fognatura esterna deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base di un progetto esecutivo predisposto a cura e spese dei proprietari. Il progetto deve essere consegnato al Comune in duplice copia e comprendere la seguente documentazione:

- 1) planimetria in scala 1:200 dell'area interessata con l'individuazione degli insediamenti esistenti o da realizzare, delle strade e delle aree pavimentate con la tipologia delle pavimentazioni e delle aree a verde, nonché con l'indicazione di eventuali ulteriori elementi necessari a definire la situazione;
- 2) planimetria in scala 1:200 o superiore con l'individuazione della rete completa di canalizzazioni, precisando i materiali, i diametri e le pendenze, delle camerette di raccordo e di ispezione e delle caditoie;
- 3) profili altimetrici longitudinali,
- 4) particolari in scala 1:50 delle canalizzazioni e dei manufatti;
- 5) prezzi unitari, qualora espressamente richiesti dal Comune;
- 6) computo metrico estimativo, qualora espressamente richiesto dal Comune;
- 7) relazione tecnica riportante i calcoli idraulici.

Art. 48 - Caratteristiche delle canalizzazioni

Le canalizzazioni e i relativi manufatti devono essere impermeabili sia alla penetrazione di acque dall'esterno, sia alla fuoriuscita dal loro interno delle acque convogliate.

La forma delle canalizzazioni deve essere in funzione delle necessità di natura idraulica, con preferenza per quelle a sezione ovoidale o circolare.

La pendenza delle canalizzazioni deve essere tale da garantire il loro autolavaggio.

Art. 49 - Camerette di raccordo e ispezione

Negli incroci tra le canalizzazioni deve essere realizzata una cameretta di raccordo e ispezione.

Le camerette di semplice ispezione devono inoltre essere posizionate a distanza massima di 40 metri per le canalizzazioni non percorribili e di 60 metri per le altre. Immediatamente a monte dell'allacciamento alla fognatura comunale deve essere realizzata una cameretta per il controllo delle acque convogliate, ad esclusione dei casi in cui la fognatura sia a servizio esclusivamente delle acque meteoriche o ne sia prevista la cessione al Comune.

Art. 50 - Raccolta e allontanamento delle acque meteoriche

Per la raccolta e l'allontanamento delle acque meteoriche delle strade e delle piazze devono essere utilizzate preferibilmente caditoie a bocca di lupo (sotto marciapiedi) collegate alla tombinatura con condotti di adeguate dimensioni.

Gli attacchi tra caditoie e condotti devono assicurare la tenuta idraulica.

Art. 51 - Costruzione e vigilanza degli impianti

Gli impianti privati di fognatura esterna sono realizzati a cura e spese dei proprietari delle aree interessate.

Il Comune esercita la sorveglianza sui lavori tramite il proprio Ufficio Tecnico.

Art. 52 - Manutenzione degli impianti

La manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti privati di fognatura esterna spetta ai relativi proprietari.

Gli impianti saranno gestiti dal Comune solo ad avvenuta loro cessione nel caso ciò fosse previsto o venga, dall'Amministrazione Comunale, ritenuto opportuno.

TITOLO VI - TARIFFE DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

Art. 53 - Ambito di applicazione dei canoni per il servizio di fognatura e depurazione

I titolari degli scarichi degli insediamenti produttivi e degli insediamenti civili sono tenuti a corrispondere al Comune il canone per il servizio di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico nella misura, nei modi e nei tempi previsti dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, di conversione del D.L. 23 febbraio 1981, n. 38, e della legge regionale 30 maggio 1981, n. 25.

Il canone è dovuto esclusivamente dagli utenti del servizio di fognatura.

Art. 54 - Canone per il servizio di fognatura a carico degli insediamenti produttivi

Il Comune adotta entro il 31 ottobre di ogni anno apposita delibera per l'applicazione del canone per il servizio di raccolta delle acque di rifiuto provenienti dagli insediamenti produttivi.

Per la determinazione delle inerenti tariffe, per gli accertamenti e i controlli e per la riscossione degli importi si applicano le disposizioni stabilite dalla legge regionale n. 25/81.

Art. 55 - Canone per il servizio di fognatura a carico degli insediamenti civili

Il Comune adotta entro il termine stabilito dalla legislazione vigente apposita delibera per l'adeguamento del canone per il servizio di raccolta delle acque di rifiuto provenienti dagli insediamenti civili.

L'accertamento e la riscossione del canone sono effettuati secondo le modalità stabilite dall'art. 3 del D.L. n. 38/81, convertito in legge n. 153/81.

TITOLO VII - NORME FINANZIARIE, SANZIONI E FINALI

Art. 56 - Spese di istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico

Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per la istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico sono a carico del richiedente, ai sensi dell'art. 18 della legge n.650/79.

All'atto della presentazione della domanda il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, la somma determinata in via provvisoria dal Comune.

A completamento dell'istruttoria, il versamento effettuato deve essere integrato sino alla totale copertura delle spese in base a quanto comunicato dal Comune.

Qualora l'autorizzazione allo scarico non sia concessa, il Comune incamera la somma versata in deposito.

Art. 57 - Diritti d'ufficio e deposito cauzionale per il rilascio del permesso d'allacciamento

Il rilascio del permesso di allacciamento alla fognatura comunale è subordinato al versamento di una somma da parte del titolare dell'insediamento a titolo di diritti d'ufficio, per l'istruttoria della domanda di allacciamento, e di deposito cauzionale, a garanzia dell'osservanza delle prescrizioni del presente regolamento.

L'importo delle somme di cui al primo comma viene stabilito, con apposito atto deliberativo, in misura differenziata per:

- a) insediamenti civili con scarichi di categoria A o B1;
- b) insediamenti civili con scarichi di categoria B2, C o D e insediamenti produttivi.

Art. 58 - Responsabilità e risarcimento per danni

Chiunque si renda responsabile di danni alla fognatura comunale e alla sua funzionalità, anche in conseguenza del mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento, è tenuto al pagamento dei danni stessi e delle spese sostenute per l'effettuazione degli interventi necessari a riportare a normalità la situazione.

Art. 59 - Allacciamenti abusivi

A chiunque metta in atto un allacciamento abusivo alla fognatura comunale si applica la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 3.000.000, fermo comunque restando l'obbligo di provvedere alla immediata regolarizzazione della situazione.

Art. 60 - Situazioni di scarico irregolari

Il mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento comporta la revoca dell'autorizzazione allo scarico o del permesso di allacciamento. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco su conforme parere degli uffici preposti

Art. 61 - Derghe per situazioni esistenti

Ferma restando la normativa vigente in metria di tutela delle acque dall'inquinamento, il Sindaco, sentiti gli uffici comunali preposti, l'Ente responsabile dei servizi di zona dell'USSL nei casi in cui risultino interessati in relazione alle specifiche competenze, può disporre in deroga alle disposizioni dei Titoli III, IV e V del presente regolamento limitatamente a precostituite situazioni di fatto o in presenza di circostanze eccezionali. I provvedimenti in deroga devono essere specifici e motivati.

Art. 62 - Abrogazioni di disposizioni

Sono abrogate tutte le disposizioni comunali non conformi a quelle del presente regolamento.

Art. 63 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore successivamente all'esame senza rilievi da parte degli organi di controllo e alla sua pubblicazione per un periodo di quindici giorni. Ove non specificato, i termini e le modalità di adeguamento alle singole disposizioni sono stabilite dal Sindaco.

TABELLA A

CASI POSSIBILI DI SCARICHI DI INSEDIAMENTI CIVILI DI CONSISUNZA MINORE O MAGGIORE DI 50 VANI (o 5000 mc. di cubatura) NEI DIVERSI CORPI RECIPIENTI.

CORPO RECIPIENTE	CONSISTENZA DELL'INSEDIAMENTO	IMPIANTI RICHIESTI	TABELLA DELLA LEGGE 319 DA APPLICARE
a) FOGNATURA PUBBLICA	Per qualsiasi numero di vani o abitanti o cubatura	Nessuna depurazione. oppure A richiesta dell'Ente che gestisce la fognatura: depurazione parziale (vasca Imhoff)	TABELLA C
b) SUOLO E SUOTTOSUOLO	Per insediamenti con meno di 50 vani o 5.000 mc	Vasca Imhoff e dispersione mediante sub-irrigazione oppure Vasca Imhoff e dispersione mediante pozzi perdenti oppure Vasca Imhoff e dispersione mediante sub-irrigazione drenale (per terreni impermeabili).	
	Per insediamenti con più di 50 vani o 5.000 mc	Depurazione completa (impianto ad ossidazione totale o a letto batterico) oppure A richiesta degli Enti preposti: Depurazione completa (impianto ad ossidazione totale o a letto batterico)	TABELLA B TABELLA A
c) ACQUE SUPERFICIALI (fiumi - canali - laghi)	Per qualsiasi numero di vani o abitanti o cubatura	Depurazione completa . (impianto ad ossidazione totale o a letto batterico)	TABELLA A

Allegato A - Schema di domanda di autorizzazione allo scarico
(in competente bollo)

Al Signor Sindaco del Comune di
CALOLZIOCORTE

Oggetto. domanda di autorizzazione allo scarico.

Il sottoscritto _____ residente in _____ via _____ n. _____ nella quali di titolare/legale rappresentante della ditta _____ con insediamento produttivo ubicato in via _____ n. _____ ai sensi della legge 10 maggio 1976 n. 319 e successive modificazioni e del regolamento per la gestione del sistema dei collettori consortili e dell'impianto centralizzato di depurazione.

CHIEDE

L'autorizzazione allo scarico nella fognatura comunale di via _____ per l'insediamento stesso.

Allega alla presente la scheda tecnica sulla situazione dell'insediamento e dei relativi scarichi.

Data _____

Firma _____

Allegato

Allegato B - Scheda tecnica da allegare alla domanda di autorizzazione allo scarico

1. INDIVIDUAZIONE DELL'INSEDIAMENTO

1.1 Denominazione e ragione sociale _____

1.2 Titolare o legale rappresentante _____

1.3 Ubicazione dell'insediamento _____

Comune _____ Via _____ n. _____

2. CARATTERISTICHE DELL'INSEDIAMENTO

2.1 Settore di attività _____

2.2 Descrizione delle lavorazioni: _____

2.3 Descrizione degli impianti: _____

2.4 Elencazione delle principali materie prime utilizzate ¹ _____

2.5 Numero di addetti _____

2.6 Periodi lavorativi:

Ore giorno _____ Giorni settimana _____ Giorni anno _____

3. CARATTERISTICHE DEI SISTEMI DI APPROVVIGIONAMENTO

3.1 Fonti di approvvigionamento ²

Acquedotto pubblico

Volume annuo _____ m3

Utilizzazione dell'acqua Processo _____

Raffreddamento _____

Potabile _____

Pozzi privati

Volume annuo _____ m3

Numero totale dei pozzi _____

Pozzo n.	Esistenza	Contatore	Portata nominale	Portata prelevata
----------	-----------	-----------	------------------	-------------------

1 sec

1 sec

_____	si	no	_____	_____
-------	----	----	-------	-------

_____	si	no	_____	_____
-------	----	----	-------	-------

_____	si	no	_____	_____
-------	----	----	-------	-------

_____	si	no	_____	_____
-------	----	----	-------	-------

¹ Per la zootecnia indicare la specie e il numero degli animali allevati e per i macelli la specie e il numero degli animali abbattuti

² Barrare e compilare le voci di competenza

_____ si no _____
 _____ si no _____

Utilizzazione dell'acqua Processo _____
 Raffreddamento _____
 Potabile _____

Corso d'acqua superficiale
 Volume annuo _____ m3

Esistenza dello strumento di misura _____ si no
 Utilizzazione dell'acqua Processo _____
 Raffreddamento _____
 Potabile _____

4. SITUAZIONE DEGLI SCARICHI

4.1 Numero dei punti di scarico _____

4.2 Punto di scarico numero ³ _____

Composizione dello scarico A. Refluo di processo
 B. Acque di raffreddamento
 C. Refluo igienico sanitario
 D. Acque meteoriche

Caratteristiche quantitative dello scarico.

Volume annuo _____ mc.
 Portata media _____ mc/ora
 Portata di punta _____ mc/ora

Caratteristiche qualitative dello scarico ⁴ _____

Esistenza dell'impianto di pretrattamento sì no

Fasi di trattamento

Linea acqua	Meccanica
	Biologica
	Chimica
	Chimico-fisica
Linea fanghi	Inspessimento
	Digestione anaerobica aerobica
	Centrifugazione
	Filtrazione
	Incenerimento

Composizione dello scarico trattato ⁵ A B C

³Compilare le voci del punto 4.2 per ogni punto di scarico.

⁴Da misurare a valle dell'eventuale impianto di pretrattamento.

⁵Barrare la lettera corrispondente ai tipi di refluo indicati al punto "composizione dello scarico".

Allegato C: Schema di domanda di allacciamento alla fognatura comunale

in competente bollo

Al Sig. Sindaco del Comune di
CALOLZIOCORTE

Oggetto: richiesta di permesso di allacciamento alla fognatura comunale.

Il sottoscritto _____ residente in _____ Via
_____ n. _____ nella sua qualità di titolare legale rappresentante dell'insediamento
civile produttivo ubicato in _____ Via _____ n. _____ ai sensi
della Legge 10 maggio 1976 n. 319 e successive modificazioni della Legge Regionale 27 maggio 1985 n. 62
e del Regolamento Comunale di fognatura

CHIEDE

il permesso di allacciare gli scarichi dell'insediamento stesso alla fognatura comunale di Via

Allega alla presente la documentazione prevista dal citato regolamento comunale.

Data _____

Firma _____